

Attività di tutela e promozione della concorrenza

**FOCUS** **Istruttorie avviate nei confronti di imprese di trasformazione di latte bovino e ovi-caprino a tutela della posizione degli allevatori conferenti**

Nel mese di dicembre del 2020, l'Autorità ha avviato quattordici istruttorie nei confronti di altrettanti caseifici acquirenti di latte crudo vaccino e ovi-caprino, con sede in Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia (Cfr. [Comunicato stampa del 30 dicembre 2020](#)), per verificare presunte pratiche sleali poste in essere a danno dei propri allevatori conferenti in violazione dell'art. 62 del d.l. 1/2012, disposizione che regola le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare, a tutela della parte contrattuale più debole.

Tutte le condotte contestate si inquadrano in una situazione di significativo squilibrio di forza commerciale che connota la filiera di produzione e commercializzazione del latte crudo, che vede gli allevatori conferenti in una posizione di debolezza strutturale nei confronti della propria controparte contrattuale, rappresentata dai caseifici di trasformazione. In particolare, tale situazione di minore potere negoziale deriva non soltanto da un squilibrio di tipo dimensionale, ma anche dalle specifiche caratteristiche del prodotto oggetto di conferimento: il latte crudo, infatti, è un prodotto altamente deperibile, che deve necessariamente essere ritirato quotidianamente, senza nessuna possibilità di essere stoccato e conservato dall'allevatore per avere la possibilità di modulare le quantità da immettere sul mercato in funzione degli acquirenti disponibili e del prezzo. Inoltre, l'intera produzione di latte fresco di ciascun allevatore viene generalmente conferita a una sola impresa di trasformazione, nell'ambito di un bacino territoriale ristretto, mentre i caseifici si avvalgono di numerosi fornitori di latte fresco e hanno modo di far fronte alle proprie necessità di approvvigionamento anche ricorrendo, almeno per una parte delle proprie produzioni, ad acquisti sul mercato *spot*, al di fuori del proprio ambito abituale.

I procedimenti sono stati avviati su segnalazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (MIPAAFT – ICQRF), ai sensi dell'art. 62, comma 8, del d.l. 1/2012.

Diverse sono le condotte contestate ai quattordici caseifici di trasformazione nelle comunicazioni di avvio delle istruttorie.

In particolare: *i*) in 9 procedimenti sono state contestate soltanto le modalità formali con le quali – in base a quanto emerso dalle segnalazioni e dall'ampia documentazione fornita dal MIPAAFT – ICQRF – è stata disciplinata la fornitura del latte fresco, ipotizzando, a seconda dei casi, violazioni dell'art. 62, commi 1, 2 e 3, del d.l. 1/2012 quali: la totale assenza di contratti scritti di fornitura latte tra caseificio e allevatore conferente, la mancata indicazione – nei testi negoziali reperiti in forma scritta – di elementi essenziali come il prezzo o la quantità del latte oggetto di conferimento, la durata dei contratti inferiore a un anno (tenuto conto della disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 recante *Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali*, convertito con modificazioni dalla l. 91/2015), il ritardo nei pagamenti (che devono essere effettuati entro trenta giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura); *ii*) in 2 casi è stata contestata l'imposizione, da parte dei caseifici, in danno degli allevatori conferenti, di una riduzione unilaterale e retroattiva del prezzo del latte contrattualmente previsto per i mesi di marzo e/o aprile 2020, in relazione alla crisi determinatasi nel settore lattiero caseario per la pandemia da Covid-19; *iii*) in 3 casi sono state contestate entrambe le tipologie di condotta.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

Con specifico riferimento alla presunta riduzione unilaterale e retroattiva del prezzo contrattualmente definito si rileva che tali condotte possono configurarsi quale pratica commerciale sleale, nella fattispecie di un'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e retroattive, in violazione dell'art. 62, comma 2, lett. a). In particolare, la gravosità delle condotte, ove accertata, consisterebbe nel fatto che la modifica *in pejus* delle condizioni economiche di pagamento concordate con gli allevatori sia stata decisa e comunicata dai caseifici, peraltro tardivamente, senza alcuna previa interlocuzione con e/o richiesta di consenso alle proprie controparti contrattuali.

Le medesime condotte potrebbero configurarsi quale pratica commerciale illecita anche ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. e), in ragione di quanto specificato dal decreto di attuazione della norma, che annovera tra le violazioni di tale disposizione anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi identificati dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario, allegati al decreto stesso. Infatti, tra tali principi è espressamente indicato quello della "prevedibilità", che vieta qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a meno che non vi sia un precedente accordo che stabilisca le circostanze e le condizioni per effettuare tale modifica.

2.

L'attività di tutela della concorrenza

2.1 Intese e abusi di posizione dominante

FOCUS *Forme di cooperazione nel periodo emergenziale*

Uno dei problemi generati dalla pandemia riguarda la riduzione dell'offerta di alcuni prodotti, derivante dalla perturbazione delle catene di approvvigionamento, e la contestuale variazione asimmetrica della domanda, che risente di un netto calo della richiesta di determinati prodotti e servizi da parte dei consumatori e da un forte aumento della domanda di altri prodotti e servizi, in particolare quelli relativi al settore sanitario. Ad aggravare una tale situazione di *shock* del mercato contribuisce l'estrema incertezza riguardo al momento in cui i fattori che l'hanno innescata scompariranno o, almeno, cesseranno di produrre tali effetti.

In tale contesto, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione volta a introdurre un regime temporaneo per l'applicazione delle regole antitrust alla cooperazione tra imprese durante l'epidemia Covid-19 (vedi *infra*).

L'Autorità, in linea con le altre autorità di concorrenza europee ha adottato nel corso del 2020 una Comunicazione avente ad oggetto la disciplina di forme di cooperazione messe in atto dalle imprese durante la pandemia. Nel merito, la Comunicazione si allinea a quella della Commissione e, analogamente a quest'ultima, offre di fornire chiarimenti alle imprese che, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, stipulino accordi di cooperazione a livello nazionale, in settori interessati dalla pandemia.

In particolare, la stessa Comunicazione precisa altresì che *“al fine di contribuire a un più elevato grado di certezza giuridica, (...) l'Autorità (...) potrà, eccezionalmente e a propria discrezione, esprimere tempestivamente le proprie valutazioni in forma scritta con una comfort letter su specifiche iniziative, purché sufficientemente definite”*.

Nel giugno 2020, l'Autorità ha esaminato (COV1-DC9901) un progetto di cooperazione per la distribuzione di mascherine chirurgiche monouso tramite farmacie e parafarmacie, volontariamente sottoposto all'attenzione dell'Autorità dalle due principali associazioni italiane di distributori farmaceutici (Associazione Distributori del Farmaco e Federfarma), nonché un'intesa raggiunta a livello associativo da ASSOFIN (che raggruppa i principali operatori bancari e finanziari del credito al consumo) al fine di adottare uno schema comune di moratoria per il credito al consumo da parte dei propri associati.

In entrambi i casi, in considerazione della situazione eccezionale di emergenza sanitaria e della durata temporalmente limitata degli accordi di cooperazione, l'Autorità ha ritenuto che non vi fossero elementi che giustificassero un approfondimento istruttorio. Nel caso dell'intesa raggiunta in seno ad ASSOFIN, tuttavia, l'Autorità ha segnalato l'esigenza che la moratoria non comporti lo scambio diretto o indiretto di informazioni sensibili tra le imprese, invitando l'associazione a tener traccia degli scambi di informazioni oggettivamente necessari e proporzionati al conseguimento delle finalità dell'accordo, affinché possano in futuro essere resi disponibili su richiesta all'Autorità.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021



Servizi energetici

A531- RICICLO IMBALLAGGI PRIMARI/CONDOTTE ABUSIVE COREPLA

Nell'ottobre 2020 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio (A531) avviato nei confronti del COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica facente parte del sistema di filiera CONAI accertando che questi aveva posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE, mediante una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere il denunciante, il concorrente e nuovo entrante CORIPET; quest'ultimo, in particolare, rappresenta un sistema autonomo per l'avvio a riciclo delle sole bottigliette in PET che consorzia numerosi e importanti produttori e utilizzatori di acque minerali e bibite. Il mercato rilevante è stato individuato nel mercato italiano dei servizi di avvio a riciclo e recupero degli imballaggi plastici in CPL PET a uso alimentare (bottiglie di plastica per acqua e bibite), al momento del loro "fine vita" (dopo l'utilizzo). Su detto mercato il COREPLA era in posizione dominante, in ragione della propria posizione ultraventennale di monopolio nel più ampio mercato dell'avvio a riciclo e recupero di tutti gli imballaggi in plastica primari (raccolti tramite la raccolta differenziata dai gestori locali del servizio di igiene urbana).

La denuncia di CORIPET fa seguito alle sue difficoltà di ingresso nel mercato a causa dell'impossibilità di gestire la quota parte dei rifiuti plastici dei propri consorziati provenienti dalla raccolta differenziata urbana, raccolta a cui il sistema delle gestioni urbane e dei centri di selezione, controllato da COREPLA per il tramite degli accordi attuativi dell'accordo quadro ANCI-CONAI, non consentiva l'accesso.

L'istruttoria svolta ha comprovato, quale determinante di tale impossibilità di accesso alla raccolta differenziata urbana, la responsabilità di COREPLA, il quale, al fine di preservare la propria posizione di dominanza sul mercato e disincentivare potenziali nuovi entranti dal proporre progetti analoghi, è risultato aver contrastato

l'operatività del nuovo entrante per impedirgli di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclo fissati nell'autorizzazione provvisoria durante i due anni di tempo (2018-2020) che il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica) gli aveva accordato per dimostrare l'efficienza, efficacia ed economicità del progetto, così da impedirgli di ottenere l'autorizzazione definitiva a operare.

In particolare, le condotte attraverso le quali COREPLA ha attuato la propria strategia escludente sono state individuate: *i)* nella pretesa applicabilità e nell'*enforcement* di clausole di esclusiva nei rapporti contrattuali con i gestori della raccolta convenzionati e con gli impianti di selezione dei rifiuti della plastica che hanno impedito a CORIPET di concludere un accordo con ANCI, prodromico all'inizio della sua concreta operatività; *ii)* nel successivo rifiuto di collaborazione con il CORIPET e, in particolare, nel rifiuto di stipulare con il consorzio nuovo entrante un accordo transitorio ("ponte") resosi necessario in mancanza dell'accordo tra CORIPET e ANCI; *iii)* nella perdurante gestione - anche in perdita economica - dei rifiuti da imballaggio riconducibili ai consorziati CORIPET, per i quali COREPLA dal 1° gennaio 2019 non ha più incassato il contributo ambientale, ivi inclusa la vendita tramite aste di tali rifiuti.

Nel corso del procedimento l'Autorità, riscontrato il *fumus* e il *periculum* derivante dalle condotte di COREPLA, che avrebbero impedito l'ingresso sul mercato del concorrente, ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti dell'operatore in posizione dominante. Ad esito dell'accertamento definitivo, l'Autorità ha quindi ordinato a COREPLA di porre immediatamente fine ai riscontrati comportamenti distorsivi della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, irrogando una sanzione pecuniaria di oltre 27 milioni di euro per le condotte valutate come molto gravi, in quanto ostative all'accesso al mercato di un concorrente innovativo, a detrimento della concorrenza e dei benefici ambientali conseguenti.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



FOCUS La concorrenza e lo sviluppo dell'economia circolare

Nel corso del 2020, l'attività dell'Autorità ha riservato particolare attenzione al contributo che dinamiche realmente concorrenziali nel settore della gestione dei rifiuti possono apportare al pieno sviluppo dell'economia circolare, quale uno fra i principali obiettivi delle politiche europee a garanzia di uno sviluppo economico globale ecosostenibile, basato sull'innovazione.

In Italia, molta parte della filiera di gestione della raccolta differenziata soffre di vincoli a un pieno sviluppo derivanti da soluzioni regolamentari e assetti di mercato retaggio del passato, che devono lasciare il passo a soluzioni più avanzate e dinamiche, in grado di utilizzare il processo competitivo quale motore di sviluppo.

In tal senso, l'anno trascorso ha visto, per il tramite dell'importante pronuncia con la quale si è accertato un abuso di posizione dominante escludente del Consorzio Corepla in danno dell'innovativo sistema autonomo CORIPET per il recupero e riciclo del PET, affermarsi con concretezza il principio della concorrenza tra sistemi di *compliance* alla Responsabilità Estesa dei Produttori (EPR nella terminologia inglese), già ritenuto centrale dall'Autorità nella precedente Indagine Conoscitiva sulla gestione dei rifiuti, "IC49 - Mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani", chiusa nel 2016.

Come l'Autorità aveva già sostenuto al termine di quella complessa indagine sulle criticità concorrenziali del settore, è necessario innovare superando una modalità di gestione della raccolta differenziata che in Italia è sostanzialmente ancora fondata sul modello monopolistico dei Consorzi di filiera aderenti a CONAI, consorzio che ha avuto un importante ruolo per fronteggiare la fase iniziale di avvio dei mercati del recupero e riciclo. Il d. lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede, tuttavia, che per la gestione degli imballaggi da essi immessi al consumo i produttori possano scegliere anche altre opzioni tra cui la costituzione di sistemi autonomi di recupero e riciclo, che passano attraverso un iter di autorizzazione ministeriale, dapprima provvisoria e poi definitiva. Tali sistemi sono idonei a introdurre soluzioni imprenditoriali innovative in grado non solo di ridurre i costi di gestione della filiera a valle, ma anche di influire sulla stessa produzione a monte degli imballaggi, attraverso segnali di prezzo volti allo sviluppo di *packaging* meno inquinanti, di più semplice recupero e quindi a minor impatto ambientale e con minori costi di smaltimento.

Tuttavia, fino al 2018 il sistema italiano è stato imperniato su un'interpretazione degli obblighi ambientali secondo la quale l'onere che i produttori devono assolvere non risiede tanto (o comunque non direttamente) nel far fronte al costo ambientale causato dai loro imballaggi, bensì nel farsi carico del finanziamento di un soggetto (CONAI) che svolge una generale attività di promozione e di sostegno della raccolta differenziata e dell'avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggio.

L'Autorità ha più volte ribadito come la scelta di sottrarre alla concorrenza il sistema di ottemperanza agli obblighi derivanti dall'EPR (*Extended Producer Responsibility*) abbia degli effetti sulle scelte gestionali adottate da CONAI, le quali, a loro volta, producono esiti distorsivi sotto il profilo concorrenziale. L'ammontare dell'onere ambientale da questi stabilito, al pari delle altre componenti di costo, influisce sulla competitività dei produttori nel mercato della produzione e della vendita di imballaggi. In particolare, un sistema di ottemperanza agli obblighi ambientali che non individua e sostiene separatamente gli specifici costi di gestione dei rifiuti da imballaggio generati dall'attività economica dei suoi aderenti causa l'appiattimento della concorrenza nel mercato della produzione e della vendita degli imballaggi stessi, di cui si avvantaggiano i produttori di imballaggi meno riciclabili, che si sottraggono alla

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

concorrenza dei produttori di quelli più eco-compatibili, in quanto i prezzi formatisi sul mercato non riflettono il reale costo di gestione che segue al consumo dei primi invece dei secondi.

L'esistenza di e la concorrenza tra più sistemi di *compliance* è idonea a far emergere i sistemi di recupero e riciclo più efficienti nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, a vantaggio di una vera economia circolare, attraverso la riconducibilità ai produttori che li hanno immessi al consumo della gestione dei rifiuti a essi attribuibili, a valle della raccolta.

Nel caso in cui, per ciascun materiale differenziato, il soggetto incaricato della raccolta (gestore locale del servizio di igiene urbana) opti per l'adesione ai sistemi autonomi di recupero e riciclo, la ripartizione fra questi del materiale raccolto deve rispettare il principio secondo cui ciascun sistema abbia accesso alla percentuale di raccolta differenziata corrispondente alla quota di imballaggi immessi al consumo dai rispettivi produttori associati.

Ai fini di una piena applicazione del principio del rispetto agli obblighi di *EPR* dei produttori è in altri termini necessaria un'apertura, da parte delle diverse municipalità che gestiscono in monopolio la raccolta urbana di imballaggi riconducibili a produttori facenti capo a sistemi diversi, alla possibilità di una pluralità di accordi con questi ultimi, superando l'approccio tradizionale fondato sulla sola stipula di accordi quadro di livello nazionale con il sistema dei Consorzi di filiera, spesso insoddisfacenti in termini di modalità di gestione dei materiali e negli stessi risultati economici di copertura dei costi della raccolta differenziata. Una vera apertura al mercato delle fasi di recupero e riciclo è altresì suscettibile di introdurre dinamiche più competitive in tutte le fasi della filiera, stimolando soluzioni più efficienti nell'attività di trattamento e selezione dei materiali, a vantaggio della collettività e degli obiettivi ambientali.

Telecomunicazioni e servizi tecnologici

A514 - CONDOTTE FIBRA TELECOM ITALIA

Nel febbraio 2020 l'Autorità ha concluso un procedimento (A514) nei confronti di Telecom Italia S.p.A. avviato sulla base di diverse segnalazioni pervenute, a partire da maggio 2017, da parte di Infratel Italia S.p.A., Enel S.p.A., Open Fiber S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Fastweb S.p.A.. Nel procedimento sono altresì intervenute l'Associazione Italiana Internet Provider, KPNQwest Italia S.p.A., Enter S.r.l., MC-link S.p.A., Mnet S.r.l., Acea S.p.A. e Sky Italia S.r.l.. L'Autorità ha accertato la sussistenza di una complessa strategia anticoncorrenziale in forma di abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 TFUE, consistente nell'adozione di differenti condotte volte a preservare indebitamente l'assetto competitivo del mercato, ritardare gli investimenti nelle reti di nuova

generazione e impedire lo sviluppo della concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni di rete fissa.

In particolare, Telecom Italia S.p.A. ha tentato di ostacolare lo svolgimento delle gare indette da Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato (le cosiddette aree bianche), sia con investimenti strategici sia con azioni legali strumentali.

Inoltre, nel periodo 2016-2017, l'ex monopolista italiano delle telecomunicazioni ha attuato una rimodulazione delle principali caratteristiche tecniche ed economiche della propria offerta di servizi di accesso alla rete all'ingrosso, tale da mettere a rischio il piano di investimenti in infrastrutture di rete di Open Fiber. Parallelamente, la società ha immesso sul mercato offerte promozionali che potrebbero avere incluso elementi di *lock-in* della clientela finale, al fine di limitare la contendibilità della stessa nella delicata fase

Attività di tutela e promozione della concorrenza



di transizione degli utenti dalle offerte con connessioni a banda larga alle connessioni a banda ultralarga.

Il procedimento si è concluso con l'irrogazione di una sanzione amministrativa di oltre 116 milioni di euro.

FOCUS *L'abuso strutturale: il caso TicketOne (A523)*

Nel dicembre 2020 l'Autorità ha accertato la violazione dell'articolo 102 del TFUE da parte del gruppo societario Eventim-TicketOne, per aver realizzato un abuso di posizione dominante nel mercato italiano della vendita dei biglietti per eventi *live* di musica leggera.

L'intervento dell'Autorità riguarda una fattispecie particolarmente complessa, in quanto l'abuso di posizione dominante è stato realizzato attraverso una unitaria strategia articolata in una serie eterogenea di condotte, anche di carattere segnalatorio (consistenti in azioni di *boycott* e *retaliation*) e di *preemption*, che non solo hanno visto il coinvolgimento della capogruppo tedesca e di TicketOne S.p.A., quale società del gruppo attiva nel mercato rilevante della vendita dei biglietti per eventi *live* di musica leggera, ma anche quello dei *promoter* nazionali acquisiti dal gruppo Eventim-TicketOne nel periodo 2017-2018. Solo la lettura congiunta delle diverse condotte poste in essere dal gruppo Eventim-TicketOne, consente di apprezzare la portata escludente e restrittiva della concorrenza dell'unitaria strategia realizzata dall'impresa dominante. Le condotte oggetto di accertamento sono risultate tutte tese, nel loro complesso, a precludere il mercato rilevante agli operatori di *ticketing* concorrenti, impedendo loro di vendere, con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per gli eventi *live* di musica leggera. In particolare, l'effetto complessivo di blocco prodotto dalla strategia abusiva del gruppo Eventim-TicketOne è risultato superiore al 50% dei biglietti disponibili, in termini di volume e valore.

L'abuso di posizione dominante accertato dall'Autorità si caratterizza anche per aspetti di tipo strutturale. In particolare, il gruppo Eventim-TicketOne ha realizzato, nel periodo 2017-2018 (cioè successivamente alla scadenza delle c.d. intese Panischi, in forza delle quali, tra l'altro, TicketOne S.p.A. aveva goduto, per un quindicennio, del diritto esclusivo di vendere *online* la totalità dei biglietti dei principali *promoter* nazionali), quattro operazioni di acquisizione di alcune tra le principali società di produzione di eventi *live* di musica leggera. In particolare, l'Autorità ha considerato tali operazioni – che formalmente non superano le soglie di fatturato previste dalla normativa nazionale sul controllo delle concentrazioni – rientranti nella complessiva strategia abusiva del gruppo Eventim-TicketOne, in quanto tese a rendere *captive* (cioè infragruppo) i rapporti di esclusiva con le società di produzione oggetto di acquisizione e, per tale via, vincolare al gruppo l'intera attività di *promoting* svolta da alcuni tra i principali *promoter* persone fisiche attivi in Italia, con modalità e per una durata vietate dal diritto antitrust, stante la posizione dominante posseduta nel mercato rilevante.

Inoltre, l'abuso di posizione dominante del gruppo Eventim-TicketOne, pur esplicando la sua efficacia escludente unicamente sul mercato della vendita di biglietti per eventi *live* di musica leggera, ha interessato anche soggetti attivi in diversi altri stadi della filiera di produzione, organizzazione e distribuzione di tale tipologia di eventi in quanto, da un lato, le controparti dei contratti di esclusiva stipulati dall'impresa dominante risultano essere sia operatori di *ticketing* che *promoter* di eventi *live* di musica leggera e, dall'altro, anche i *promoter* locali sono stati, a vario titolo,

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

coinvolti nella realizzazione delle condotte restrittive, sia con imposizioni del diritto di esclusiva in caso di cessione dei diritti di organizzazione di singoli eventi, sia destinatari di una serie eterogenea di condotte ritorsive e di *boycott*, volte a proteggere l'esclusiva del gruppo Eventim-TicketOne sulla vendita dei biglietti.

In ragione della gravità dell'infrazione, l'Autorità ha comminato alle società del gruppo Eventim-TicketOne una sanzione in solido per quasi 11 milioni di euro e ha altresì imposto alle stesse specifici obblighi comportamentali con il fine di consentire, mediante la rimozione degli ostacoli al confronto competitivo causati dalla attuazione della strategia abusiva, una maggiore apertura del mercato e l'instaurazione di fisiologiche dinamiche concorrenziali.



Trasporti

1832 - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - NAPOLI

Nel settembre 2020, a seguito del ricevimento di alcune denunce, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio (1832) accertando l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, tra Consortaxi, Taxi Napoli S.r.l., Radio Taxi Partenope S.c. a r.l. e Desa Radiotaxi S.r.l.s., consistente in un accordo finalizzato a vincolarsi reciprocamente per vietare ai tassisti appartenenti ai rispettivi radiotaxi di aderire e utilizzare le piattaforme aperte concorrenti e nelle conseguenti condotte attuative.

Il settore interessato dal procedimento è rappresentato dall'insieme dei servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi destinati alla città di Napoli e comprende tutti i diversi canali disponibili, e in particolare le piattaforme di intermediazione, inclusive sia di centrali radiotaxi che di piattaforme basate su *app* (come a Napoli Mytaxi, itTaxi, GOXGO, Wetaxi). Dall'istruttoria è emerso che le Parti, tramite un incontro tra i propri rappresentanti legali, hanno definito e sottoscritto un accordo consistente nel vincolarsi reciprocamente a vietare ai tassisti aderenti di utilizzare qualsiasi applicazione diversa da quelle approvate e utilizzate dai radiotaxi stessi, di fatto impedendo l'utilizzo di altre piattaforme che stavano cercando di entrare nel mercato. L'intesa era volta a una spartizione della clientela tra i radiotaxi esistenti, al fine di lasciare inalterato l'assetto di mercato, e reagire in modo concertato

all'entrata delle piattaforme di tipo aperto.

L'Autorità ha concluso che il caso costituisce un'intesa orizzontale restrittiva per oggetto, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, volta a coordinare le condotte delle quattro imprese al fine di impedire o quanto meno ostacolare l'ingresso di piattaforme concorrenti dei radiotaxi.

Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni l'Autorità ha tenuto in considerazione la durata limitata dell'intesa (quattro mesi e dieci giorni) e la circostanza specifica ed eccezionale dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha determinato un significativo crollo della domanda di taxi a livello locale (pari a circa l'80%), oltre che a livello nazionale, ritenendo di applicare una riduzione delle sanzioni dell'80%. L'Autorità ha, quindi, comminato sanzioni complessive per oltre 17.000 euro.



Altri servizi

1836 - TARIFFE AUTOSCUOLE NELLA PROVINCIA DI COSENZA

Nell'ottobre 2020, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio (1836) accertando l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della l. 287/1990, avente ad oggetto la fissazione da parte del Consorzio tra Autoscuole "Calabria 1" di un tariffario minimo per la determinazione dei compensi per i servizi di autoscuola nell'ambito della provincia di Cosenza.

Il settore interessato dal procedimento riguarda la prestazione, su base professionale, di servizi inerenti all'attività di autoscuola, in cui tipicamente rientrano

Attività di tutela e promozione della concorrenza



tutte le prestazioni riguardanti il conseguimento e il rinnovo delle patenti di guida relative alle diverse categorie (A1, B, C1, C, ecc).

Dall'istruttoria è emerso che il tariffario introdotto dal Consorzio Calabria 1 era volto a predeterminare le remunerazioni minime spettanti alle autoscuole consorziate della provincia di Cosenza, quale compenso per la prestazione dei propri servizi; esso risultava, inoltre, particolarmente analitico, articolando in maniera puntuale tutte le diverse tipologie di prestazioni da fornire, suddivise a seconda del tipo di patente da

conseguire o da rinnovare (ivi incluse le estensioni da una categoria di patente all'altra), a cui applicare i corrispondenti compensi (minimi) prefissati.

L'intesa è stata di conseguenza in grado di neutralizzare il confronto competitivo tra le autoscuole consorziate su una variabile fondamentale, quale il prezzo per la prestazione resa.

A conclusione del procedimento, l'Autorità, accertata l'infrazione nei termini sopra descritti, ha comminato al Consorzio tra Autoscuole "Calabria 1" una sanzione pecuniaria di importo pari a circa 10.000 euro.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

FOCUS *L'attività istruttoria dell'Autorità nell'ambito delle gare pubbliche*

Anche per il 2020 la verifica della correttezza del confronto competitivo in sede di gare pubbliche è stato un ambito di particolare rilievo per l'attività dell'Autorità.

È proseguita, infatti, l'attività istruttoria relativa alla presunta intesa volta al coordinamento delle procedure a evidenza pubblica per la fornitura di contatori idrici (1835 - *Mercato dei contatori d'acqua*). L'ipotesi alla base del procedimento è quella di un accordo, posto in essere dai principali operatori del settore, volto alla definizione concertata delle modalità di partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti, principalmente costituite dai gestori del servizio idrico integrato. Nel 2020, inoltre, è stato avviato un nuovo procedimento per presunta violazione dell'articolo 2 della l. 287/1990 e/o dell'articolo 101 del TFUE, riguardante gare per la fornitura di abbigliamento professionale e accessori a enti pubblici, tra cui corpi di Polizia municipale (1846 - *Gare per la fornitura di vestiario professionale e accessori tecnici*). In tale caso, le imprese si sarebbero accordate per la ripartizione delle gare secondo un criterio di aree geografiche di competenza che potrebbe interessare quantomeno diverse regioni del centro-nord Italia. Tale ultimo caso testimonia la proficua collaborazione dell'Autorità con le altre Istituzioni dello Stato, in particolare con la Guardia di Finanza, che ravvisando condotte rilevanti ai fini della tutela della concorrenza negli esiti dell'attività investigativa condotta dal proprio Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria in relazione a un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica attualmente in corso presso il Tribunale di Firenze, ha trasmesso una segnalazione all'Autorità, dando impulso all'avvio del procedimento.

Sotto il profilo probatorio e giurisprudenziale si evidenziano i diversi pronunciamenti del Giudice amministrativo che nel 2020 hanno confermato l'operato dell'Autorità. Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce del Consiglio di Stato relative al caso 1796 - *Servizi di supporto e assistenza tecnica alla P.A. nei programmi cofinanziati dall'UE* che hanno pienamente ripristinato il provvedimento con cui l'Autorità aveva accertato un'intesa restrittiva della concorrenza nell'ambito di una gara Consip per l'affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica alla PA nei programmi cofinanziati dall'UE, nonché alle sentenze del TAR del Lazio relative ai procedimenti 1806 - *Affidamento appalti per attività antincendio boschivo* e 1808 - *Gara Consip FM4 - accordi tra i principali operatori del facility management* che hanno confermato - in entrambi i casi - l'accertamento di intese restrittive della concorrenza, pur rivedendo il novero di imprese coinvolte e l'ammontare delle sanzioni irrogate.

Con particolare riguardo al caso 1796², che ha coinvolto i principali network internazionali di società di revisione e di consulenza (c.d. *Big Four*), il Giudice ha ancora una volta riconosciuto che "le intese aventi ad oggetto il coordinamento del comportamento competitivo delle imprese interessate in occasione della partecipazione a procedure di gara sono tra le restrizioni più gravi della concorrenza" e ha quindi confermato pienamente il provvedimento dell'Autorità sotto il profilo sanzionatorio, compresa l'applicazione, nel calcolo dell'ammontare delle sanzioni, della c.d. *entry fee* pari al 25% del valore delle vendite dei servizi oggetto dell'infrazione.

2. Cfr., tra le altre, CdS. sent. 5900 del 10 ottobre 2020.

2.2 Le concentrazioni

C12294 – A2A/AMBIENTE ENERGIA BRIANZA

Nell'ottobre 2020, l'Autorità ha autorizzato con condizioni l'operazione di concentrazione (C12294) consistente nell'acquisizione da parte di A2A S.p.A. (A2A) del controllo esclusivo di Ambiente Energia Brianza S.p.A. (AEB), impresa *multiutility* attiva nella distribuzione e vendita di gas, energia elettrica e calore e nei servizi ambientali, prevalentemente nei comuni della Brianza. I mercati interessati dall'operazione sono quelli delle gare future per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale negli ATEM (Ambito territoriale minimo) di Como 1 e Monza e Brianza 2. In particolare, per entrambi i mercati l'operazione, comportando un aumento non irrilevante della quota di PDR (Punti di riconsegna) attualmente gestiti da A2A all'interno dell'ATEM, avrebbe potuto avere un effetto di disincentivo alla partecipazione di terzi alla relativa gara d'ambito; inoltre, con specifico riferimento all'ATEM di Monza e Brianza 2, l'operazione avrebbe potuto determinare il ricongiungimento a un medesimo centro decisionale di due tra i principali concorrenti potenziali alla relativa gara d'ambito. A seguito degli approfondimenti istruttori, pur a fronte di una possibile specifica attrattività dell'ATEM di Monza e Brianza 2 per A2A, anche alla luce delle sue caratteristiche soggettive di operatore *multiutility* a vocazione territoriale e della configurazione di *enclave* degli asset di distribuzione gas di AEB nello stesso territorio, gli elementi probatori emersi non hanno consentito di qualificare A2A quale concorrente potenziale per l'ATEM e quindi di contestare un effetto restrittivo di riunificazione in un unico centro di controllo di due concorrenti; viceversa, gli approfondimenti svolti hanno consentito di confermare che l'operazione fosse idonea a scoraggiare la partecipazione di eventuali soggetti terzi alla relativa gara come pure a quella di Como 1. A valle dell'invio della comunicazione di chiusura della fase istruttoria, A2A ha presentato alcune misure correttive di natura comportamentale relative a entrambi gli ATEM oggetto di istruttoria. In particolare, le misure

proposte dalla Parte consistono essenzialmente in una riduzione della barriera finanziaria all'accesso, attraverso una dilazione per il pagamento del VIR (Valore industriale residuo) delle reti di AEB per l'eventuale nuovo entrante; in una riduzione del livello degli obblighi occupazionali per quest'ultimo previsti in via normativa; nella fornitura da parte di A2A di informazioni relative alle caratteristiche della rete e degli impianti. L'Autorità ha quindi autorizzato la concentrazione, valutando che le misure correttive proposte fossero idonee ad accrescere gli incentivi a partecipare alla gara, mediante una riduzione dei complessivi costi di subentro (finanziari, organizzativi, informativi) per un eventuale nuovo entrante che riuscisse ad aggiudicarsi la gara d'ATEM, nella misura sufficiente a compensare l'effetto negativo causato dall'operazione.

C12274 - EMMEEFFE LIBRI/CENTRO LIBRI

Nel marzo 2020, l'Autorità ha autorizzato con condizioni un'operazione di concentrazione (C12274) consistente nell'acquisizione del 51% del capitale sociale di Centro Libri S.r.l. (di seguito Centro Libri) – società che svolge principalmente l'attività di distribuzione di libri scolastici e di “varia” alle librerie e cartolibrerie – da parte di EmmeEffe Libri S.p.A. (di seguito EmmeEffe), società che svolge l'attività di distribuzione di libri alle librerie, cartolibrerie e alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) attraverso due società controllate (Messaggerie Libri S.p.A. e MF Ingrosso S.p.A., quest'ultima articolata in due divisioni: Fastbook, che opera come grossista e Opportunity, che svolge l'attività di distribuzione per la GDO). Il mercato interessato dall'operazione è quello relativo alla distribuzione di libri di “varia” alle librerie; dal punto di vista dell'estensione geografica, l'Autorità ha ritenuto che tale mercato abbia una dimensione nazionale, in considerazione della rilevanza delle librerie di catena, della circostanza che gli operatori che offrono i servizi sono attivi sul territorio italiano e, quindi, della sostanziale omogeneità che caratterizza le condizioni

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

concorrenziali in Italia.

Ad avviso dell'Autorità, l'operazione di concentrazione avrebbe portato a un rafforzamento della posizione dominante di EmmeEffe sul mercato della distribuzione di libri di "varia" alle librerie (fisiche e *online*), in cui quest'ultima già detiene una posizione dominante grazie alle proprie controllate Messaggerie Libri, che è di gran lunga il principale distributore di editori indipendenti, e Fastbook, che è l'unico grossista nazionale oltre a Centro Libri.

Alla luce delle caratteristiche del contesto competitivo del settore librario in Italia (elevato grado di concentrazione, integrazione verticale o rilevante forza economico-finanziario dei principali gruppi editoriali) e della circostanza che l'unico canale di vendita che negli ultimi anni ha mostrato una crescita è quello *online*, i soggetti sui quali l'operazione di concentrazione avrebbe prodotto i maggiori effetti pregiudizievoli sarebbero stati gli editori c.d. indipendenti, le librerie c.d. indipendenti e i grossisti locali. L'analisi concorrenziale svolta dall'Autorità, infatti, ha portato a ritenere che quegli editori che devono acquistare servizi di distribuzione da soggetti terzi, ai quali non sono legati da rapporti societari, o che non sono dotati di una significativa forza economico-finanziaria derivante dall'appartenenza a un gruppo conglomerato, non dispongono di un potere negoziale sufficiente a controbilanciare quello del soggetto derivante dalla concentrazione.

Per tali motivi, l'Autorità ha condizionato l'operazione all'adempimento, per un periodo di due anni, di talune misure consistenti in un impegno a non peggiorare le condizioni commerciali praticate da Fastbook, Centro Libri e Messaggerie Libri nell'ambito di tre categorie di rapporti commerciali: i) vendita all'ingrosso di libri di "varia" a librerie e cartolibrerie; ii) rapporti commerciali tra Messaggerie Libri e grossisti (compresi quelli che potrebbero insorgere in futuro) e iii) rapporti commerciali tra Fastbook e Centro Libri ed editori indipendenti. Un'altra condizione ha riguardato, inoltre, l'impegno a mantenere separate Fastbook e Centro Libri, che continueranno a operare con una contabilità e una amministrazione clienti proprie.

C12287 – INTESA SANPAOLO/UBI-UNIONE DI BANCHE ITALIANE

Nel luglio 2020, l'Autorità ha autorizzato con condizioni un'operazione di concentrazione (C12287) consistente in un'Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito 'ISP'), società quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi, avente ad oggetto il capitale azionario di UBI Banca S.p.A. (di seguito UBI), anch'essa quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo Gruppo bancario e operante nel comparto bancario.

L'operazione ha interessato i mercati locali della raccolta, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese, i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici, i mercati del settore del risparmio gestito e del risparmio amministrato, nonché alcuni mercati assicurativi. Prima di procedere alla disamina degli effetti dell'operazione sui singoli mercati geografici e merceologici interessati, l'Autorità ha valutato se l'operazione di concentrazione avrebbe potuto avere un impatto sistemico sul più ampio ambito nazionale in ragione delle dimensioni degli operatori coinvolti e delle loro potenzialità, in considerazione delle caratteristiche degli stessi.

L'operazione notificata si inseriva, infatti, in un contesto nazionale caratterizzato dalla presenza di due *player* principali (ISP e Unicredit), di un ampio numero di piccoli operatori (nonostante i recenti processi di fusione che hanno interessato il credito cooperativo), e di operatori di medie dimensioni, radicati territorialmente in diverse aree del Paese. In questo ambito, l'acquisto da parte di un *leader* del mercato (appunto, ISP) di un operatore bancario di medie dimensioni avrebbe modificato il precedente assetto del mercato dei servizi bancari rafforzando ISP e privando il mercato stesso della presenza di un operatore di medie dimensioni quale UBI che, attraverso operazioni di crescita esterna, avrebbe potuto essere prospetticamente considerato come un possibile terzo polo bancario, attivo sul mercato italiano. Sul punto, l'istruttoria non ha fornito tuttavia evidenze,

Attività di tutela e promozione della concorrenza



né certe né univoche, in merito alla reale possibilità di UBI di costituire un terzo polo bancario attraverso operazioni di aggregazione di medie realtà bancarie italiane (quali ad esempio Bper, Mps, Bpm). Pertanto, in assenza di elementi sufficienti a caratterizzare UBI come un operatore che esercita una pressione concorrenziale suscettibile di condizionare le dinamiche di mercato e le scelte degli altri concorrenti, l'acquisizione dello stesso non è stata ritenuta idonea ad alterare gli assetti di mercato, limitando il livello di concorrenza esistente a livello sistemico.

L'istruttoria condotta dall'Autorità ha, invece, messo in evidenza che l'operazione di concentrazione sarebbe risultata idonea a produrre la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante di ISP in alcuni mercati locali della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e degli impieghi alle famiglie produttrici - piccole imprese, del risparmio

amministrato, dei fondi comuni di investimento e della gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF), nonché nei mercati degli impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni e della distribuzione dei prodotti assicurativi rami vita, riducendo in maniera sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati.

Pertanto, l'autorizzazione dell'operazione è stata subordinata dall'Autorità alla cessione, da parte di ISP, di oltre 500 sportelli bancari da realizzarsi nelle aree geografiche individuate caratterizzate dalle maggiori criticità concorrenziali. L'acquirente del ramo/dei rami d'azienda dovrà essere indipendente, non azionista della nuova entità bancaria *post merger*, dotato di adeguati mezzi finanziari e competenze tecniche necessarie, nonché in possesso delle autorizzazioni della competente Autorità di Vigilanza.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

FOCUS *Sviluppi nel settore bancario italiano*

Nel 2020 l'Autorità è intervenuta in relazione a importanti operazioni di concentrazione nel settore bancario, le quali, secondo alcuni osservatori, potrebbero anche costituire l'inizio di un più ampio processo di consolidamento. Inoltre ha avviato la verifica del rispetto dell'obbligo di cessione di alcuni sportelli bancari imposto in un precedente caso di concentrazione, sempre in ambito bancario.

Le concentrazioni bancarie del 2020 seguono i processi di consolidamento culminati nel 2006-2008 (con le operazioni di concentrazione fra Banca Intesa e Sanpaolo IMI³ e fra Unicredit Italiano e Capitalia⁴, con la nascita di UBI Banca⁵ e con il consolidamento di Banca Monte dei Paschi di Siena⁶), che avevano visto l'Autorità svolgere un ruolo di rilievo, e seguono i successivi fenomeni concentrativi del 2018 connessi alla riforma del credito cooperativo, sui quali l'Autorità era parimenti intervenuta (si tratta in particolare della nascita di tre gruppi bancari cooperativi, segnatamente il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e il Gruppo delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige⁷).

L'acquisizione di maggior rilievo nel 2020 è certamente l'Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria, avente ad oggetto il capitale azionario di UBI Banca (fra i primi cinque operatori nazionali), promossa da Intesa Sanpaolo⁸.

Inoltre, nell'ambito di tale operazione, anche per effetto delle misure strutturali imposte dall'Autorità come condizione per l'autorizzazione, si è inserita l'acquisizione da parte di BPER Banca di un Ramo di azienda composto da oltre 500 sportelli bancari in maggioranza di UBI Banca⁹.

In merito all'acquisizione di UBI Banca da parte di Intesa Sanpaolo, giova sottolineare come l'Autorità abbia rilevato che tale operazione fosse idonea a produrre la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante di Intesa Sanpaolo in numerosi mercati rilevanti, così da pregiudicare in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Pertanto, l'Autorità ha imposto a Intesa Sanpaolo importanti misure di carattere strutturale al fine di superare gli effetti anticoncorrenziali da essa derivanti e autorizzare così l'operazione. In particolare, è stato imposto a Intesa Sanpaolo di cedere oltre 500 sportelli bancari a uno o più operatori indipendenti in grado di disciplinare la nuova entità *post merger*.

3. Cfr. C8027 - Banca Intesa/San Paolo IMI, in Boll. n. 49/2006.

4. Cfr. C8660 - Unicredit Italiano/Capitalia, in Boll. n. 33/2007.

5. Cfr. C8277 - Banche Popolari Unite/Banca Lombarda e Piemontese, in Boll. n. 13/2007.

6. Cfr. C9182 - Banca Monte dei Paschi di Siena/Banca Antonveneta, in Boll. n. 18/2008.

7. Cfr. rispettivamente C12171 - Costituzione del Gruppo Bancario Iccrea, in Boll. n. 32/2018, C12169 - Costituzione del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, in Boll. n. 32/2018 e C12138 - Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, in Boll. n. 22/2018.

8. Cfr. C12287 - Intesa Sanpaolo/UBI - Unione di Banche Italiane, in Boll. n. 29/2020.

9. Cfr. C12297 - BPER/Ramo di azienda UBI, in Boll. n. 34/2020.

Attività di tutela e promozione della concorrenza



Si deve anche sottolineare come l'Autorità ponga particolare attenzione al rispetto delle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata delle operazioni di concentrazione, come testimoniato dal recente procedimento [C12231B-BPER/Unipol Banca](#) avviato nei confronti di BPER Banca per accertare la possibile inottemperanza alle misure cui è stata subordinata la concentrazione con Unipol Banca.

Più in generale, la valutazione delle operazioni di concentrazione è stata condotta secondo l'analisi dei mercati rilevanti quali definiti in base alla prassi consolidata dell'Autorità: in particolare, viene effettuata una prima valutazione dell'impatto dell'operazione in termini di posizionamento di mercato dell'entità *post-merger* attraverso un primo *screening* a livello provinciale, volto a definire le aree nelle quali sia necessario svolgere un approfondimento di carattere locale attraverso un'analisi anche a livello di bacini di utenza (c.d. *catchment area*¹⁰).

C12247B - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN

Nel febbraio 2020, l'Autorità ha autorizzato con condizioni l'operazione di concentrazione ([C12247B](#)) consistente nell'acquisizione da parte di BDC Italia S.p.A. (di seguito "BDC"), società veicolo appositamente costituita e controllata da CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop. (di seguito "CONAD"), dell'intero capitale sociale di Auchan S.p.A., (di seguito "Auchan"). L'operazione prevedeva, in particolare, che i 241 punti vendita gestiti direttamente da Auchan o dalle sue controllate, nonché i 50 punti vendita oggetto di affitto a favore di terzi acquisiti da CONAD nell'ambito dell'operazione, fossero in parte trasferiti da CONAD alle singole cooperative del sistema CONAD, sulla base della rispettiva collocazione geografica, e in parte ceduti a terzi (tra cui Margherita Distribuzione S.p.A. ed Esselunga S.p.A.).

L'operazione ha interessato i mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo e i mercati locali dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Per la definizione geografica di tali mercati è stata utilizzata la tecnica delle

isocrone, che ha portato a definire il mercato rilevante come quello compreso all'interno di una isocrona di 10 o 15 minuti, a seconda del tipo di operatore (*superette*, supermercato, ipermercato, *discount*).

Per ciò che riguarda i mercati dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, ad esito dell'istruttoria l'Autorità ha ritenuto che l'operazione di concentrazione non fosse suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante di CONAD né sui mercati locali, né a livello nazionale, dove la quota di mercato dell'entità *post merger* è stata stimata pari a circa il 18%.

Per ciò che concerne, invece, i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, ad esito dell'istruttoria condotta dall'Autorità l'analisi del contesto concorrenziale ha messo in evidenza l'emergere di criticità concorrenziali in relazione a 33 mercati locali (4 delle *superette*, 19 dei supermercati e 10 degli ipermercati); in particolare, l'utilizzo di diversi parametri di analisi (tra cui l'incremento di quota di mercato dell'acquirente dovuta all'operazione; la distribuzione delle quote di mercato dei concorrenti delle Parti; la numerosità in termini assoluti e in termini

10. L'ampiezza delle *catchment area* è stata definita considerando un tempo di percorrenza massimo di 30 minuti in auto, calcolato sulla base della mobilità della domanda dei clienti bancari. Cfr. in particolare [C12138 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen](#) (cit.), in cui sono riportati anche i risultati di un'indagine *ad hoc* sui mercati bancari, realizzata dall'Autorità e somministrata a un campione rappresentativo di consumatori da una società di ricerche di mercato.

Relazione annuale sull'attività svolta | 31 marzo 2021

relativi dei punti vendita nell'isocrona) ha fatto emergere come in tali mercati l'operazione di concentrazione sarebbe stata in grado di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante delle cooperative del sistema CONAD.

L'autorizzazione dell'operazione è stata, pertanto, subordinata dall'Autorità alla cessione, da parte di CONAD, di circa trenta punti vendita – situati nelle isocrone dove sono emerse le criticità concorrenziali – a primari operatori del settore attivi a livello nazionale e, in ogni caso, già attivi nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, nonché indipendenti, anche commercialmente, dalle Parti oggetto della concentrazione e dalle imprese a esse collegate.

C12279 – DIPERDI/RAMI DI AZIENDA DI SMA E SOCIETÀ GENERALE DISTRIBUZIONE

Nell'agosto 2020, l'Autorità ha autorizzato con condizioni l'operazione di concentrazione (C12279) consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di DI PER DI S.r.l. (di seguito, DI PER DI), società controllata da Carrefour S.A., di 28 punti vendita (di cui 8 supermercati e 20 *superette*) situati in Lombardia e attualmente detenuti da SMA S.p.A. (controllata da BDC Italia, società di recente costituzione partecipata al 51% da Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti soc. coop.¹¹).

L'operazione ha interessato i mercati locali della vendita al dettaglio e dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso

la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), al cui interno, secondo la prassi consolidata dell'Autorità, vengono distinte differenti tipologie di punto vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), differenziate rispetto a una serie di caratteristiche che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti. Da un punto di vista geografico, l'estensione dei mercati è stata individuata nell'area delimitata da curve isocrone di 10 minuti di guida, costruite intorno ai punti di vendita interessati dall'operazione.

Ad esito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, è emerso che la concentrazione sarebbe stata idonea a determinare la creazione o il rafforzamento della posizione dominante di Carrefour nel mercato locale della *superette* costruito attorno a un punto vendita localizzato a Milano, in cui la stessa Carrefour avrebbe raggiunto una quota di mercato in valore superiore al 40%, a fronte di una quota di mercato detenuta dal secondo operatore (Esselunga), compresa fra il 30% e il 35%.

Al fine di superare tale criticità concorrenziale, l'Autorità ha subordinato l'autorizzazione dell'operazione alla cessione da parte di DI PER DI di un punto vendita localizzato a Milano a un soggetto terzo e indipendente, attivo nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non, che sia preferibilmente un primario operatore del settore attivo a livello nazionale e indipendente, anche commercialmente, dalle Parti della concentrazione e dalle imprese a esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici delle loro catene di controllo.

11. Cfr. L'operazione di concentrazione autorizzata con impegni dall'Autorità nel 2020 C12247B - BDC ITALIA - CONAD/AUCHAN.